

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1380

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNESI, SCIACCA, ALTEA, BIELLI, CRUCIANELLI, GUERRA,  
NAPPI, VIGNALI**

Disciplina dei lavori socialmente utili e istituzione dell'Agenzia nazionale per la formazione e l'occupazione (ANFO)

*Presentata il 4 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge — alla cui elaborazione ha contribuito il professore Alessandro Garilli della consulta giuridica della CGIL — intende dare una sistemazione organica alla normativa in materia di « lavori socialmente utili ». Riteniamo doveroso porre questa proposta di legge all'attenzione del Parlamento in quanto la riteniamo un'utile base di partenza per fare compiere passi in avanti significativi alla normativa attuale sui lavori socialmente utili. Essa potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti, in particolare, in merito alla previsione di cui all'articolo 6, dove si legge che l'utilizzazione dei lavoratori in lavori socialmente utili non determinerebbe l'instaurazione di

un rapporto di lavoro; su tale disposizione — ci rendiamo conto — possono essere espresse perplessità.

Sicuramente l'unificazione delle vigenti forme di indennità per disoccupazione avrebbe già un effetto positivo di semplificazione e di livellamento dei trattamenti dei soggetti protetti. L'attuale regime è causa di forti disparità nei trattamenti e penalizza in particolare i lavoratori del Sud, dove la frammentazione del tessuto economico e il lavoro irregolare riducono la percentuale dei beneficiari delle forme di tutela più intensa (CIGS e mobilità). Pertanto, è indispensabile quantomeno elevare al 40 per cento della retribuzione di riferimento il trattamento ordinario di di-

soccupazione, attuando così l'accordo del 23 luglio 1993; il quale, invece, risulta sul punto disatteso dal decreto-legge n. 416 del 1995, il cui articolo 6, comma 16, ha mantenuto ferma al 30 per cento l'indennità in questione.

Comunque, l'introduzione di forme di assistenza al reddito per tutti i soggetti privi di occasioni attuali di lavoro restituirebbe « dignità » e *chance* di vita a costoro. E sebbene il finanziamento di un tale strumento richieda un'ingente quantità di risorse, la garanzia di un reddito minimo allenterebbe la tensione sociale soprattutto nelle aree più disagiate del Paese. Né ovviamente va trascurata la necessità di accompagnare tale misura a interventi delle istituzioni pubbliche volti a dare effettività a tutti quei diritti che compongono la sfera della cittadinanza, quali, ad esempio, il diritto ad un'efficiente tutela sanitaria e il diritto a un'adeguata istruzione di base e superiore.

Quanto all'assistenza meramente economica, però, vanno svolte ulteriori considerazioni. L'impostazione che sembra oggi prevalere (e che è consacrata nella vigente normativa) è di agganciare le forme di sostegno al reddito degli inoccupati, quindi condizionandone l'erogazione allo svolgimento di attività o di lavori socialmente utili: il che risponde alle ragionevoli esigenze di rendere produttiva la spesa previdenziale, nonché di indirizzarla a favore di soggetti che abbiano reale bisogno di un sussidio, e di impedire che chi fruisca dell'assistenza pubblica svolga altro lavoro remunerato in nero. E qui sorge il complesso problema di far sì che la gestione dei lavori socialmente utili sia effettivamente proficua per la comunità. Una risposta positiva a tale quesito può dipendere solo dall'attivazione di un circuito virtuoso del tipo di quello indicato talvolta anche dall'esperienza comparata: affidamento dell'esecuzione dei progetti alla collaborazione di enti pubblici e privati, decentralizzazione delle competenze operative, inserimento del soggetto assistito in un *continuum* contraddistinto da una miscela di formazione e lavoro, varo di una normativa agile ma concreta.

Inoltre, quanto alla platea dei soggetti potenzialmente utilizzabili nello svolgimento dei lavori socialmente utili, notevoli perplessità desta l'idea, presente nella legge n. 451 del 1994, e nelle successive modificazioni, di parificare la situazione dei giovani (e cioè: di coloro i quali non sono mai entrati nel mercato) a quella dei cassintegrati o dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In effetti, l'impiego dei giovani in attività socialmente utili rischia di accendere molteplici focolai di precariato negli enti pubblici, che tenderebbero a sfociare in forti pressioni verso deleterie immissioni nei ruoli della pubblica amministrazione. Esempio emblematico di ciò è la vicenda dei 37.000 « giovani » impiegati in Sicilia in progetti di attività di utilità collettiva ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988): dopo ben sei anni e tre proroghe la situazione di precariato non è venuta meno. E attualmente, l'incombere dell'ultima scadenza dei progetti e della fine della legislatura regionale, ha scatenato la corsa alla presentazione di proposte di legge regionale che si risolvono nella previsione di forme striscianti di inserimento dei giovani all'interno delle amministrazioni regionali.

Rispetto alle misure assistenziali a favore dei giovani, quindi, pare preferibile, come soluzione minima, agganciare il sostegno al reddito allo svolgimento di vere e impegnative attività formative accompagnate da limitate esperienze di qualificazione sul lavoro presso aziende private o pubbliche operanti sul mercato.

Come dimostrano le esperienze passate, la piena valorizzazione dei lavori socialmente utili presuppone una rivoluzione copernicana delle strutture di gestione del mercato del lavoro e degli strumenti disponibili. In generale, la conformazione concreta dell'istituto risente eccessivamente di una logica di tipo burocratico, in quanto gli attuali organi di governo del mercato del lavoro (specie la commissione regionale per l'impiego, ma anche la maggior parte delle agenzie per l'impiego) non sembrano dotati né della competenza necessaria per valutare la concreta fattibilità

dei progetti né dell'adeguata preparazione per svolgere compiti operativi di così ampia portata. Vanno poi senza dubbio superati gli ostacoli rappresentati dal disinteresse degli enti pubblici e privati a far ricorso a tali occasioni e dall'ostilità dei lavoratori ad essere impiegati nei progetti di utilità collettiva, mediante opportuni incentivi per entrambi.

Ma il campo operativo potenziale è illimitato. Infatti, al di là delle zone e delle attività di tradizionale competenza del mercato, è sicuramente possibile individuare bisogni sociali insoddisfatti, lavori che « altrimenti non verrebbero fatti » dal mercato rispetto ai quali l'utilizzazione nei servizi di utilità collettiva può offrire una prima risposta per il loro soddisfacimento: beni culturali e ambientali, manutenzione e recupero del patrimonio collettivo, servizi socio-assistenziali, protezione civile, turismo.

Inoltre, si dovrebbe anche avere il coraggio di andare più in là della creazione di nuove ma precarie fonti d'impiego, favorendo e agevolando lo sviluppo di veri e duraturi sbocchi occupazionali in tali settori, quando ovviamente ve ne sia la necessità. Infatti, secondo il presente quadro normativo, l'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di utilità collettiva è solo temporanea: per i titolari di integrazione salariale o di indennità di mobilità l'impegno non può durare oltre il periodo di godimento del trattamento previdenziale; e per le altre categorie (la cui platea è stata estesa, dai recenti decreti-legge, rispetto al disegno della legge n. 451 del 1994) non più di dodici mesi. Una volta accertata la persistente necessità di alcuni servizi da parte della comunità interessata, si dovrebbe permettere l'assunzione a tempo indeterminato degli stessi lavoratori già impegnati oppure promuovere la gestione diretta di tali compiti da parte dei medesimi lavoratori, stimolando la costituzione di imprese anche collettive o società cooperative, specie nel cosiddetto settore *no profit*, così da non disperdere un patrimonio professionale e una competenza di indubbio rilievo.

In tale maniera, potrebbe essere superata l'obiezione secondo cui la normativa sui lavori socialmente utili rende possibile alle pubbliche amministrazioni di utilizzare, a costi ridotti, personale che altrimenti dovrebbero assumere, e perciò il disoccupato, pur di lavorare e percepire un reddito, si trova, in sostanza, costretto a pagare una tassa.

Ad ogni modo, va evitato che i progetti di utilità collettiva costituiscano lo schermo di forme assistenziali a fondo perduto e di tipo meramente caritativo (e cioè del tipo: sei un pover'uomo e ti do una mano, così ti faccio fare qualcosa che assomiglia ad un lavoro e ho la giustificazione per darti un sussidio). Emerge quindi l'esigenza che i lavori di pubblica utilità vengano tendenzialmente gestiti secondo le modalità del lavoro ordinario: è perciò necessaria una forte responsabilità politica e sociale dei soggetti gestori che li metta in grado di assumere la dolorosa, ma improrogabile decisione di cessare o di non intraprendere attività di nessun valore per la comunità.

Deve inoltre essere assicurato che i lavoratori avviati siano professionalmente idonei ai compiti cui debbono essere destinati: così, quanto ai criteri da seguire per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative, l'articolo 14, comma 9, lettera f), della legge n. 45 del 1994 impone « la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto »; ed ora tale previsione è in sostanza ribadita dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 416 del 1995. Ma ciò non è sufficiente, in quanto i lavoratori impiegati, per evitare la loro obsolescenza professionale e il congelamento in posizioni statiche, dovrebbero venire inseriti in circuiti di formazione continua intervallata da periodi di lavoro.

L'attuazione degli obiettivi indicati non solo segna un affascinante percorso sulla via del rinnovamento del *welfare state*, ma potrebbe concorrere alla promozione dell'occupazione e dello sviluppo nel Mezzogiorno qualora i lavori socialmente utili si inserissero in un piano di creazione di

lavoro e di imprese, soprattutto nei settori strategici come quelli della conservazione dell'ambiente, del recupero del patrimonio culturale e del turismo nonché per la realizzazione delle infrastrutture ad alta tecnologia.

Un disegno così ambizioso presuppone una radicale modifica dell'attuale disciplina e la costituzione di un'agenzia pubblica nazionale territorialmente articolata, o di più agenzie regionali. Tali organi dovrebbero, in primo luogo, individuare i possibili campi operativi dei lavori socialmente utili e predisporre i relativi progetti attuativi, congiuntamente, in questa fase, agli enti utilizzatori. Ma non è da escludere l'eventualità del conferimento alle agenzie di poteri più ampi, fino alla diretta utilizzazione dei lavoratori, assumendo di conseguenza il ruolo proprio delle amministrazioni interessate nella fornitura dei servizi e delle opere di pubblica utilità.

Né vanno trascurati gli effetti psicologici sui disoccupati del coinvolgimento in tali programmi: come si è accennato, il problema è qui — almeno se si ritiene che sia deprecabile fornire solo assistenza economica a costoro — di riuscire, da un lato, a tenere alto il morale dei soggetti impegnati nei relativi progetti, occupandoli in attività che offrano lavori « reali » e non artificiali, e che quantomeno non ne svalutino del tutto la professionalità; dall'altro, di evitare di creare irreversibili aspettative e vincoli di dipendenza nei confronti dell'assistenza pubblica. La centralizzazione della gestione, accompagnata ovviamente da un'estesa e completa preparazione dei lavoratori impegnati, avrebbe il significativo effetto di attribuire una precisa identità ai medesimi soggetti, permettendo lo sviluppo di nuove e più avanzate forme di solidarietà e della consapevolezza di svolgere un ruolo effettivamente utile alla società.

L'esperienza passata dei lavori socialmente utili rende opportuna la precisazione dello *status* del lavoratore ivi impegnato. L'espressa esclusione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, contenuta nell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988, non ha impedito al pretore

di Catania-Giarre di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, e 37 della Costituzione (confrontare pretore Catania-Giarre, 3 maggio 1995, in *Foro italiano*, 1995, I, 1974). Secondo il pretore, infatti, il rapporto dei cosiddetti « articolisti » si svolgerebbe di fatto in condizioni di subordinazione, e ciò contrasterebbe con la legge fondamentale, poiché, come ha affermato la stessa Corte costituzionale in altri contesti, « (...) non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato » (Corte costituzionale, 29 marzo 1993, n. 121, in *Foro italiano*, 1993, I, 2432; Corte costituzionale, 31 marzo 1994, n. 115, *ivi*, 1994, I, 2656).

Il problema concerne i limiti costituzionali alla disponibilità del « tipo » legale del rapporto di lavoro subordinato da parte del legislatore e quindi la legittimità o meno della scelta della legge ordinaria di sottrarre all'area protetta fattispecie che ad essa sicuramente appartenerebbero alla stregua dell'ordinario procedimento di qualificazione per « sussunzione ». In questa sede ci si limita ad osservare che una scelta del genere potrebbe ben essere giustificata dalle finalità, anch'esse di notevole spessore costituzionale, di incentivare l'occupazione giovanile, specie nell'ipotesi dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988, e, nel caso dei lavori socialmente utili, di garantire un reddito e un'occupazione a soggetti altrimenti disoccupati. Il che non esclude, ma anzi avvalorava la possibilità di un'estensione anche a questi rapporti delle garanzie fondamentali stabilite per il lavoro subordinato — come quelle a tutela della *privacy*, della maternità e degli arbitri disciplinari, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — in modo da assicurare la salvaguardia della persona e della dignità dell'assistito senza che ciò implichi la qualificazione come

subordinato di tale rapporto e l'inderogabile applicazione di tutta quanta la disciplina tipica.

Inoltre, l'assenza di una normativa sul salario minimo che potrebbe estendere i suoi effetti sulla determinazione dell'indennità per i lavori in questione, consiglia di affidare tale compito ad un provvedi-

mento legislativo di recepimento delle tabelle elaborate dalle parti sociali, in modo da assicurare parità di trattamento tra gli stessi addetti ai lavori socialmente utili, e da consentire una valutazione ponderata tra il valore della prestazione resa per questi lavori e di quella svolta in attività simili nel libero mercato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE  
DELL'ANFO

## ART. 1.

*(Istituzione dell'ANFO).*

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la formazione e l'occupazione (ANFO), ente autonomo soggetto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il compito di programmare, promuovere e coordinare tra le regioni le politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

2. L'ANFO è un organo collegiale composto dal presidente e dal comitato direttivo costituito da dieci membri.

3. Il presidente è designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni.

4. Quattro membri del comitato direttivo sono designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni. Gli altri sei membri del comitato sono designati, in numero eguale, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Il presidente e i membri del comitato direttivo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza nelle materie del diritto del lavoro e delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

6. Il presidente e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di

decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né ricoprire cariche elettive.

7. Per tutta la durata dell'incarico al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri del comitato direttivo compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.

#### ART. 2.

##### *(Organizzazione dell'ANFO).*

1. L'ANFO, per lo svolgimento dei propri compiti operativi, si avvale di apposite strutture costituite, in ogni regione, presso il servizio regionale per la formazione e l'impiego.

2. Alle dipendenze dell'ANFO è posto un ufficio centrale, con sede in Roma, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

3. Le spese di funzionamento dell'ufficio centrale dell'ANFO sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le regioni provvedono, con propria legge, alla dotazione e al funzionamento delle strutture regionali dell'ANFO, stanziando a tale scopo appositi fondi nei propri bilanci.

4. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio centrale dell'ANFO, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle imprese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei mi-

nistri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e su parere conforme all'ANFO.

## CAPO II

### LAVORI SOCIALMENTE UTILI E IMPRESE SOCIALI

#### ART. 3.

*(Progetti di lavori  
socialmente utili).*

1. L'ANFO ha il compito di predisporre piani di lavori socialmente utili a livello nazionale, regionale e locale, d'intesa con le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e i datori di lavoro privati individuati secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, avvalendosi del supporto tecnico-professionale delle agenzie per l'impiego.

2. Per gli enti e le amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che attivano i progetti di lavoro socialmente utili, i contratti collettivi di comparto possono prevedere un aumento dello stanziamento per il fondo di incentivazione collettiva, nella misura del 30 per cento, da destinare in favore dei dipendenti pubblici che partecipano alla preparazione e all'esecuzione dei progetti medesimi.

3. Per lavori socialmente utili si intendono, in particolare, quelli rivolti:

a) ai servizi alla persona: in particolare con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, agli handicappati e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

b) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

c) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;



d) alla raccolta differenziata ed alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;

e) alla manutenzione del verde pubblico;

f) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;

g) al miglioramento della rete idrica;

h) all'adeguamento e al perfezionamento del sistema dei trasporti.

#### ART. 4.

*(Condizioni di accesso ai lavori socialmente utili).*

1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili:

a) i lavoratori sospesi dal lavoro aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;

b) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;

c) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi e albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

d) le categorie di lavoratori determinate mediante delibera della commissione regionale per l'impiego.

2. Le strutture periferiche dell'ANFO curano la formazione e l'aggiornamento delle liste dei soggetti aventi titolo a partecipare ai lavori socialmente utili, attenendosi alle direttive delle commissioni regionali per l'impiego rispettivamente competenti.

3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che usufruiscono di trattamenti previdenziali di sostegno al reddito sono tenuti a prestare la propria opera nei lavori socialmente utili e in caso di rifiuto ingiustificato non hanno diritto a percepire il relativo trattamento.

4. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, in caso di rifiuto ingiustificato di essere adibiti a lavori socialmente utili, perdono l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

5. La perdita dei benefici di cui ai commi 3 e 4 non può essere disposta quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto ovvero quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di cinquanta chilometri da quello di residenza del lavoratore.

#### ART. 5.

*(Assegnazione dei lavoratori).*

1. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo criteri dettati dalla commissione regionale per l'impiego per i progetti ad ambito regionale, e dalla commissione centrale per l'impiego per quelli che coinvolgono più regioni.

2. Per l'assegnazione dei lavoratori deve essere tenuto conto della loro capacità professionale quale risulta dalla qualifica soggettiva e dalle esperienze di lavoro maturate.

#### ART. 6.

*(Disciplina dei lavori socialmente utili).*

1. L'utilizzazione dei lavoratori ai sensi della presente legge non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Essa non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità o di disoccupazione, né comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.

2. Ai soggetti impiegati nei lavori socialmente utili si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e gli articoli 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3. Durante l'esecuzione dei lavori socialmente utili i lavoratori sono tenuti ad osservare le disposizioni relative all'organizzazione del lavoro e alla disciplina impartite dal soggetto gestore del relativo piano.

4. I lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili devono essere tutelati contro gli infortuni e le malattie professionali, mediante la costituzione di forme assicurative a carico del soggetto gestore. Tali forme assicurative devono essere conformi agli schemi predisposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

#### ART. 7.

*(Trattamento economico e durata dell'impiego nei lavori socialmente utili).*

1. Ai lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili è corrisposta un'indennità, secondo tabelle, diversificate per livelli di professionalità e settori operativi, emanate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo accordo tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Agli stessi lavoratori spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. Per i lavoratori aventi titolo all'indennità di mobilità o al trattamento di integrazione salariale, l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a tale importo.

3. In ogni caso se l'adibizione al lavoro non eccede le trenta ore settimanali, l'indennità di cui al comma 1 non può superare l'ammontare del trattamento di integrazione salariale in godimento o previsto per la corrispondente qualifica e anzianità.

4. La durata dell'utilizzazione dei lavoratori nelle attività socialmente utili non

può eccedere il periodo in cui si avrebbe diritto al trattamento previdenziale o, per i lavoratori che non percepiscono alcun trattamento, i dodici mesi. Il riutilizzo dei lavoratori già impiegati è consentito dopo almeno dieci mesi dalla cessazione della prima utilizzazione.

ART. 8.

*(Tutela previdenziale).*

1. Ai lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili aventi diritto all'indennità di mobilità o al trattamento straordinario di integrazione salariale, si applica l'articolo 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i lavoratori che non hanno diritto a tale indennità il periodo di utilizzazione nei lavori socialmente utili rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

ART. 9.

*(Collocamento e assunzione).*

1. Al fine di promuovere l'occupazione dei soggetti adibiti ai lavori socialmente utili, ad essi si applicano i trattamenti e i benefici previsti dalla legislazione vigente per il collocamento e l'assunzione dei lavoratori in mobilità.

ART. 10.

*(Finanziamento).*

1. I progetti di lavori socialmente utili sono finanziati dal fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il fondo è incrementato attraverso un contributo sociale obbligatorio dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dai datori di lavoro privati e dalle amministrazioni ed enti pubblici, secondo un'aliquota contributiva stabilita nella misura

dello 0,16 per cento. Il 65 per cento delle risorse del suddetto fondo deve essere impegnato per il finanziamento di progetti dislocati nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.

ART. 11.

*(Imprese sociali).*

1. L'ANFO, operando in stretto collegamento con la società per l'imprenditorialità giovanile, costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, promuove, nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, la costituzione di imprese, anche sotto forma di società miste tra soggetti privati e gli enti locali, destinate ad operare nelle attività sociali indicate nell'articolo 3, comma 3, della presente legge, e la cui manodopera sia costituita per almeno il 50 per cento da soggetti adibiti ai lavori socialmente utili.

2. Alle imprese costituite ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 275.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il triennio 1996-1998.

CAPO III

INIZIATIVE IN MATERIA  
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12.

*(Informazione e orientamento  
professionale).*

1. L'ANFO promuove, d'intesa con gli enti regionali per la formazione e l'im-

piego, e avvalendosi del supporto tecnico dell'agenzia per l'impiego, la realizzazione di servizi di informazione e orientamento sul mercato del lavoro diretti a favorire l'occupazione, con particolare riguardo ai soggetti di cui all'articolo 4, anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo.

ART. 13.

*(Corsi di riqualificazione professionale e formazione continua).*

1. L'ANFO propone alle regioni l'organizzazione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale finalizzati ad agevolare il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e di quelli che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la realizzazione di progetti di formazione continua rivolti ai soggetti privi di occupazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4.

ART. 14.

*(Misure per l'inserimento professionale dei giovani).*

1. L'ANFO promuove, nelle aree individuate ai sensi dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, la stipula di convenzioni tra gli enti regionali per la formazione e l'impiego e i datori di lavoro anche per il tramite delle proprie associazioni sindacali o ordini professionali e, per le pubbliche amministrazioni, dell'Agenzia di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate da parte di giovani privi di occupazione, di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni. Le convenzioni devono prevedere che l'esperienza lavorativa sia accompagnata da un'adeguata formazione professionale da svolgere d'intesa con le regioni interessate e devono conformarsi a quanto stabilito dall'ANFO re-

lativamente al numero dei giovani da utilizzare in rapporto ai dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa.

2. La prestazione lavorativa non può superare le cento ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. I criteri di assegnazione, la disciplina del rapporto, il sussidio per lo svolgimento delle sole attività lavorative e i trattamenti e i benefici per il collocamento dei giovani sono regolati, rispettivamente, dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9.

3. La metà del costo del sussidio è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione di cui al comma 1. Per le ore impiegate in attività formative può essere corrisposta una indennità ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, statali e comunitarie.

#### ART. 15.

*(Finanziamento delle iniziative).*

1. Le attività di cui agli articoli 12 e 13 sono finanziate con apposito stanziamento di lire 10 miliardi a favore del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Al finanziamento delle misure di cui all'articolo 14 si provvede con una quota non inferiore al 25 per cento del fondo di cui all'articolo 10.

#### ART. 16.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11 e 15, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, i fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

